RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 114

Controllo sui provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro

I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e della Corte dei conti previsto dallo articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 e successive modificazioni. Sono esclusi dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti emanati in via provvisoria.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-114-controllo-sui-provvedimenti-emessi-dalle-direzioni-provinciali-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it